I concetti di *fair value* e *costo storico* nel diritto contabile francese e italiano: riorganizzazione concettuale, implicazioni semantiche e problematiche traduttivo-terminologiche

Danio Maldussi

SSLMIT, Università di Bologna (Italia), danio.maldussi@unibo.it

Citation: Maldussi, Danio (2009), "I concetti di *fair value* e *costo storico* nel diritto contabile francese e italiano: riorganizzazione concettuale, implicazioni semantiche e problematiche traduttivo-terminologiche", *mediAzioni* 7, http://mediazioni.sitlec.unibo.it, ISSN 1974-4382.

Parole chiave: armonizzazione, coût historique, fair value, recepimento, valore equo.

Riassunto: Il processo di armonizzazione normativa, alla base della creazione di un'area economica europea omogenea, unito alla forte richiesta di trasparenza in materia di redazione dei bilanci, ha portato alla ribalta il tema dei nuovi principi contabili internazionali IAS/IFRS. La decisione dell'Unione Europea di non emanare distinti principi contabili, ma di recepire i principi già internazionalmente riconosciuti emanati dall'International Accounting Standard Board – sancendo l'obbligo per le società UE quotate di redigere, al più tardi a partire dal 2005, il bilancio consolidato in conformità ai nuovi principi – ha imposto un sostanziale ripensamento delle finalità del bilancio nei confronti degli investitori. Il presente lavoro costituisce un primo approccio alla gestione del progetto linguistico-culturale connesso all'apprendimento delle nuove logiche contabili e alla riorganizzazione terminologico-concettuale ad esso sottesa. Dopo avere analizzato le peculiarità che distinguono i sistemi contabili tradizionali italiano e francese dal sistema fondato sugli IAS/IFRS, lo studio si focalizza sulla disamina in chiave traduttiva-terminologica di un concetto cardine del nuovo sistema, il fair value, raffrontandolo a quello tradizionale di costo storico. Il contributo si sofferma infine sulle problematiche innescate dalla traduzione multilingue dell'aggettivo axiologico "fair", con "equo" e "juste", e sui motivi per cui potrebbero aver rappresentato un ostacolo all'implementazione dei principi stessi.

1. I nuovi principi contabili internazionali: uno sguardo d'insieme

Gli IAS (International Accounting Standards), ora rinominati IFRS (International Financial Reporting Standards)¹, sono meglio noti come i nuovi principi contabili internazionali. Emanati dall'International Accounting Standards Board (IASB), organismo internazionale indipendente di diritto privato fondato nel 1973, ed omologati in sede comunitaria per la redazione del bilancio consolidato, tali principi rientrano in un processo di inevitabile modernizzazione a fronte della crescente evoluzione e globalizzazione dei mercati finanziari e delle operazioni transnazionali.

L'adozione degli IAS/IFRS ha origine dal disposto normativo comunitario. Il Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali² ha infatti stabilito la scadenza del 2005 "per la messa in atto del piano d'azione per i servizi finanziari della Commissione e ha invitato a prendere misure per migliorare la comparabilità dell'informativa finanziaria pubblicata dalle società i cui titoli sono negoziati in mercati pubblici". Nello stesso Regolamento si legge inoltre che

[gli] International Accounting Standards (IAS) sono messi a punto dall'International Accounting Standards Committee (IASC), che si propone di sviluppare un unico insieme di principi contabili validi su scala mondiale. [...] L'uso di questi principi contabili, se possibile e a condizione che assicurino un grado elevato di trasparenza e di comparabilità dell'informativa finanziaria nella Comunità, andrebbe reso obbligatorio per tutte le società comunitarie i cui titoli sono negoziati in un mercato pubblico.

¹ Il cambiamento di denominazione riveste una notevole importanza in quanto segnala come l'accento non sia più posto unicamente sugli standard contabili di per sé bensì sugli standard in riferimento all'informativa finanziaria. Come vedremo nelle prossime sezioni, uno degli obbiettivi primari della rivoluzione contabile introdotta dagli IFRS è quello di fornire agli investitori un'informativa finanziaria che consenta di assumere decisioni economiche in modo consapevole.

² Il documento integrale è consultabile online al seguente indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R1606:IT:HTML.

Il Regolamento non ammetteva deroghe, ma dava facoltà agli Stati membri di anticipare la scadenza e di estendere l'uso di tali principi ai bilanci individuali delle imprese. Sono state circa 7.000 le aziende quotate nello spazio economico e finanziario europeo chiamate, se capogruppo, a redigere i loro bilanci consolidati secondo i principi contabili emanati dallo IASB. Oltre alle capogruppo, la normativa riguardava ovviamente anche le aziende incluse nel perimetro di consolidamento. È facile intuire come tale numero fosse inevitabilmente destinato a crescere a seguito del processo di allargamento e delle scelte effettuate dai singoli paesi relativamente all'estensione dell'utilizzo dei principi contabili internazionali (Di Pietra 2003: 8).

Documento centrale e punto di riferimento imprescindibile per gli estensori dei bilanci e i revisori è il Quadro sistematico di riferimento per la preparazione e la presentazione del bilancio (Framework for the Preparation and the Presentation of Financial Statements)³, il cui obiettivo è illustrare l'applicazione di tali principi e garantirne la corretta interpretazione. Il Framework costituisce la *cornice concettuale* dei principi stessi secondo la felice definizione di *cadre conceptuel* fornita da Colasse:

On peut définir un cadre conceptuel (conceptual framework) comme un ensemble cohérent d'objectifs, de principes et de concepts destiné à être utilisé comme référent théorique pour un normalisateur; en quelque sorte celui-ci peut en déduire ses normes et pratiquer une normalisation déductive; par opposition à une normalisation induite des pratiques les plus généralement admises. (Colasse 2004: 34)

Il Quadro sistematico specifica le *caratteristiche qualitative* che l'informazione prodotta in bilancio deve presentare, ossia:

- comprensibilità;
- significatività (qualificata ulteriormente in rilevanza);
- attendibilità, qualificata in rappresentazione fedele, prevalenza della sostanza sulla forma, neutralità, prudenza e completezza;

³ Il Quadro sistematico dello IASC è stato approvato dal Board nell'aprile 1989, pubblicato nel luglio 1989 e recepito dallo IASB nell'aprile 2001.

3

comparabilità.

Come si evince dalle caratteristiche qualitative qui sopra delineate, l'obiettivo principale dell'informativa contabile diviene quello di essere utile⁴ all'assunzione di decisioni economiche da parte degli investitori, vale a dire degli azionisti attuali e futuri dell'impresa; di conseguenza, la contabilità si trasforma in strumento di gestione finanziaria destinato a proteggere gli azionisti stessi.

La vera rivoluzione, tuttavia, quella più complessa e controversa che cambierà radicalmente il mondo della contabilità, rimane l'introduzione del concetto di *fair value*, o *valore equo* come ha voluto indicare il legislatore europeo nella traduzione della Direttiva, o *juste valeur* nella versione francese. E sono proprio le problematiche linguistiche innescate dalla traduzione multilingue del principio del *fair value* il tema centrale di questa nostra ricerca in ambito giuridicocontabile.

1.1. La transizione agli IAS/IFRS: un cammino irto di ostacoli

Facciamo un passo indietro. Raccogliamo in questa sezione alcuni dei giudizi più rappresentativi espressi su quella che si configura come una vera e propria rivoluzione filosofica e concettuale.

La società di revisione PricewaterhouseCoopers ammonisce tuttora dal proprio sito:

la transizione agli IFRS comporta l'adozione di un nuovo modello culturale nella preparazione dei bilanci, non è un semplice esercizio contabile. Rappresenta un cambiamento che si estende oltre i tradizionali confini dell'azienda, coinvolgendo il mercato, gli investitori istituzionali, gli analisti finanziari, ai quali nuovi e differenti valori di bilancio devono essere illustrati. Tale comunicazione richiederà la predisposizione di prospetti di

⁴ Tale caratteristica qualitativa è una delle novità introdotte dai nuovi principi. Si noti infatti come nel Codice Civile italiano sia assente la nozione di utilità per i destinatari o utilizzatori mentre prevalga quella di "informatività" dello strumento.

riconciliazione che evidenzino come la transizione della base contabile determini differenti risultati contabili con riflessi sui principali indici di bilancio. Comporta una modifica dei sistemi informativi ed informatici interni, che devono essere adattati per raccogliere le informazioni richieste dai nuovi principi contabili di riferimento. Implica una revisione dei sistemi di remunerazione ed incentivazione del personale, degli accordi di finanziamento, per assicurare coerenza con i nuovi dati di bilancio, passati ed attesi [...] Data la complessità del processo di transizione è opportuno che il progetto sia programmato per tempo. Le risorse richieste, in materia di risorse umane, risorse finanziarie, sia interne che esterne alla società che intende passare agli IFRS devono essere attentamente valutate⁵.

Nel giugno 2006, Jean-Luc Decornoy, membro dell'International Board di KPMG, società multinazionale specializzata nella revisione di bilancio e nella consulenza alle imprese in materia fiscale e di outsourcing contabile, annuncia che "l'objectif d'harmonisation des états financiers n'était pas atteint, ni entre les comptes, ni entre les secteurs, ni entre les pays" (Gillet 2008). La dichiarazione non manca di suscitare numerosi interrogativi e invita tutti a una riflessione globale sul tema dell'interpretazione e delle deroghe alle norme IAS/IFRS.

Sempre nel 2006, Morris denuncia la palese complessità dei nuovi principi contabili internazionali: "[IFRS] and International Auditing and Assurance Standards Board standards are far too complex for most preparers and auditors in developing nations to understand and apply, especially when the English standards have to be translated to the local foreign languages" (2006).

Per Dabbene e Roscini Vitali sarebbero ancora molti i nodi irrisolti: "è un impatto contabile 'rivoluzionario' nell'approccio al bilancio, quello introdotto dal *fair value*, che ha destato non pochi dubbi nel sistema bancario di Italia, Spagna e Belgio (sino a vere e proprie levate di scudi, soprattutto della Francia)" (2006).

Le critiche non mancano, e nemmeno le perplessità. Il mondo della contabilità è scosso da dubbi e la complessità del nuovo sistema mette pressione sugli

⁵ La pagina è disponibile al seguente indirizzo: http://www.pwc.com/Extweb/service.nsf/docid/ CBB91D23F24DC1E0802571B600563555.

estensori dei bilanci. Vi è addirittura chi, come Allat, mette in dubbio la praticabilità del concetto di *fair value*:

'fair value' is a loaded term. It has clear connotations of truth, reasonableness, transparency and relevance. Like motherhood and apple pie, it is hard to argue against. But 'fair' and 'value' both depend on the perspective of the valuer and the recipient of the information. Before supporting fair value, it is necessary to ask 'Fair to whom?' and to consider whether it is unfair to anyone else". (Allat 2001: 22)

Il dubbio di Allat mette in luce un problema semantico delicato: un concetto come *fair* deve essere interpretato come una proprietà inerente l'oggetto, e quindi come un valore assoluto, oppure come una proprietà relazionale, che collega un oggetto (*value*) a un soggetto?

Ma la vera questione è anche un'altra. Come afferma Di Pietra:

[n]elle norme emanate dallo IASB è presente una grammatica e una sintassi che si richiama ad una cultura contabile diversa da quella cui ricorrono normalmente le aziende italiane. Nella realizzazione del "progetto IAS" si rende indispensabile un percorso di apprendimento di un linguaggio contabile che, in alcuni casi, sposta i termini di riferimento della comunicazione finanziaria (dalle valutazioni al costo storico a quelle basate sul *fair value*). (Di Pietra 2003: 18)

Un progetto che ha coinvolto e coinvolgerà inevitabilmente "i professionisti della contabilità, interni o esterni alle aziende, nonché tutti i soggetti coinvolti nei processi di raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni contabili", i quali "dovranno essere favorevolmente disposti ad accogliere il significato di un processo culturale altrimenti difficilmente e pienamente realizzabile" (*ibid.*: 20).

Avulso dalle tradizioni contabili nazionali dei singoli paesi, il nuovo quadro normativo costituisce indubbiamente un elevato fattore di criticità per le imprese coinvolte. L'aspetto che desta le maggiori preoccupazioni è l'eccessiva volatilità dei risultati di esercizio indotta dal nuovo sistema, la quale a sua volta incide inevitabilmente sulla "struttura patrimoniale dell'azienda con riflessi fiscali tutti da considerare" (Bauer 2007: 11). A sedere sul banco degli accusati, in particolare, è la contabilizzazione al fair value, ovvero la rilevazione in conto economico al valore di mercato di tutte le variazioni del fair value (in positivo e

in negativo), che finisce per indurre evidenti distorsioni nell'immagine patrimoniale e finanziaria dell'impresa, come analizzeremo più dettagliatamente nella sezione 2.

1.2. Armonizzare i sistemi contabili a fronte di una pluralità di concezioni legalistiche

Lo sviluppo crescente di operazioni transnazionali, unitamente alla diffusa globalizzazione dei mercati, ha reso indispensabile armonizzare su scala mondiale l'informativa finanziaria rivolta agli investitori. Grazie alla creazione di una base omogenea, questi ultimi potranno accedere con maggiore facilità a dati affidabili che siano nel contempo anche comprensibili, interpretabili, omogenei e comparabili.

I nuovi principi contabili internazionali si innestano su uno scenario contabile contrastato, notoriamente caratterizzato dalla coesistenza di una pluralità di profili di diritto contabile che attingono a tradizioni nazionali diverse, frutto di sistemi economici nonché di ordinamenti giuridico-fiscali e politico-culturali precipui: i sistemi legalistici dell'Europa continentale si contrappongono ai sistemi di diritto anglosassone retti dalla common law⁶, a loro volta le maggiori aziende USA nonché quelle quotate a Wall Street si avvalgono degli US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles), i principi contabili generalmente accettati negli Stati Uniti d'America emanati dal Financial Accounting Standards Board (FASB) su misura del contesto USA.

Parallelamente, se la dimensione operativa delle aziende assume contorni sempre più internazionali, è la crescente globalizzazione a fare emergere in tutta la sua drammaticità la non comparabilità di bilanci redatti sulla base di principi contabili che affondano le proprie radici in tradizioni consolidate diverse

⁶ Per una disamina delle problematiche di incommensurabilità e conseguente mancata corrispondenza tra sistemi giuridici fondati su ordinamenti di common law e quelli civilistici di origine romanistica si veda Sacco (2004).

e bene acclimatate, con la conseguente esigenza di una armonizzazione universale.

A fare da sfondo a questo stato di necessità, l'impetuosa ondata di fallimenti che nel 2001 ha scosso i listini delle piazze finanziarie mondiali, infliggendo un duro colpo alla credibilità dell'informativa contabile, dei revisori dei conti e delle imprese e imprimendo un'accelerazione all'adozione di una lingua contabile unica. Tra i fallimenti più autorevoli, ricordiamo quello del gigante texano dell'energia Enron che ha visto inseriti tra i soggetti denunciati dall'azione collettiva ("class action") il gotha bancario internazionale e prestigiose società di revisione, seguito a ruota da quello della società di telecomunicazioni Worldcom.

Ora, se è vero che la maggiore trasparenza e la più ampia comparabilità dell'informativa finanziaria indotte dal nuovo sistema potranno rafforzare la credibilità delle aziende, attenuando il rischio e diminuendo il costo del capitale, è altrettanto vero che il nuovo quadro concettuale ha avuto, e ha tuttora, profonde ripercussioni sui sistemi informativi, sulla comunicazione interna ed esterna delle aziende, sull'attività dei tesorieri d'impresa e dei credit manager.

Alcuni si sono chiesti come mai la scelta dell'Unione europea sia caduta sui principi redatti da un organismo internazionale autonomo e indipendente come lo IASB. Irion (2004) sostiene che erano possibili due opzioni. La prima implicava l'adozione di un quadro concettuale esistente, i principi IAS/IFRS emanati da un organismo indipendente oppure gli US GAAP, di impronta prettamente americana; la seconda prevedeva invece l'elaborazione di un nuovo quadro concettuale che attingesse alle prassi contabili nazionali. In particolare egli fa notare come quest'ultima opzione

aurait isolé l'Europe dans un référentiel spécifique et ne rentrait pas dans le calendrier que s'était fixé la Commission européenne. Le choix du référentiel américain, difficilement envisageable au plan politique, présentait l'inconvénient d'être élaboré pour les seuls besoins des Etats-Unis et sans influence possible de la Communauté ou des Etats membres sur son processus d'élaboration. Ainsi, le référentiel IAS/IFRS, disposant d'un corps de normes déjà constitué et internationalement reconnu, s'est imposé comme la meilleure alternative. (Irion 2004: 9)

Al di là delle motivazioni sottese a tale scelta, qual è la vera posta in gioco, si interroga Colasse (2004), perché tanto rumore hanno suscitato le questioni contabili nei *milieux d'affaires* e nell'opinione pubblica, oltre che ovviamente tra le società di revisione e i periti contabili, quando il pianeta è scosso da problemi di ben altra natura e gravità? È Colasse stesso a spingersi ad avanzare la seguente ipotesi:

parce que cet événement, en dépit de ses apparences, n'est pas strictement comptable et que, d'un coup, on prend conscience qu'il ne l'est pas, que derrière l'harmonisation comptable internationale, ce qui se joue, c'est le mode de gouvernance des grandes entreprises ainsi que le contrôle de l'accès de celles-ci aux marché financiers internationaux. Et, à partir de là, il se met à faire sens au-delà du monde comptable, il interroge sur les nouveaux modes de régulation qui se mettent en place à l'échelle internationale, sur la place que prennent de nouveaux acteurs privés comme l'IASC/IASB dans le contexte de la mondialisation, sur le pouvoir et la légitimité de ces acteurs, sur la nature des relations qui se nouent entre eux et les états ou les organisations inter-étatiques, et, aussi, sur les relations qui s'instaurent entre les Etats-Unis et le reste du monde. (Colasse 2004: 31)

In sintesi, la problematica relativa all'introduzione degli IAS/IFRS finisce per uscire dall'ambito ristretto dei professionisti della contabilità per abbracciare quello politico, in particolare quello della *governance* delle aziende da parte degli investitori.

2. La tradizione italo-francese alla prova delle nuove modalità di rappresentazione, rilevazione e rappresentazione delle vicende aziendali: il caso del *fair value*

Gli IAS/IFRS coprono tutti gli aspetti del bilancio: dagli schemi ai criteri di valutazione, alle informazioni da inserire nella nota integrativa. In questa sezione approfondiremo quella che è la principale e la più controversa divergenza paradigmatica tra i principi contabili internazionali, il Codice Civile

italiano e il Plan comptable Général français (PCG)7 - il fair value raffrontandolo al concetto cardine del sistema delle valutazioni di bilancio nel sistema italo-francese, il costo storico (coût historique) o costo di acquisizione o di produzione e, in senso generale, costo d'acquisto (prix réel d'achat).

Iniziamo in primo luogo dalla definizione di fair value così come ci viene offerta dallo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative⁸ e dallo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione⁹:

Il fair value (valore equo) è il corrispettivo al quale un'attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili.

Il concetto di fair value, come si legge nella Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie, è determinato in riferimento:

a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato affidabile; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo; o

⁷ Per un raffronto puntuale delle conseguenze operative legate all'applicazione dei 41 principi IFRS nella realtà francese si veda Visani (2007).

⁸ La finalità dello IAS 32 è quella di "migliorare la comprensibilità per gli utilizzatori del bilancio della rilevanza degli strumenti finanziari, con riferimento alla situazione patrimoniale e finanziaria, al risultato economico e ai flussi finanziari dell'entità" (AA.VV. 2006: 484).

⁹ La finalità dello IAS 39 è quella di "stabilire i principi per rilevare e valutare le attività e passività finanziarie, e alcuni contratti per l'acquisto o la vendita di elementi non finanziari. Le previsioni per l'esposizione e l'illustrazione di tali informazioni sugli strumenti finanziari sono esposte nello IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e informazioni integrative". (AA.VV. 2006: 643).

b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato affidabile; questi modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Come indica la definizione sopra riportata, la contabilizzazione al *fair value* avviene ai valori di mercato – contrariamente ai sistemi contabili italiano e francese che seguono il criterio del costo storico – dove per *fair value* si intende una quantità convenzionale ovvero:

- per le attività quotate, i prezzi fatti¹⁰ sui mercati attivi¹¹
- per le attività non quotate¹², le stime di prezzi fattibili¹³.

Il costo storico è, al contrario, il parametro "certo" per calcolare il valore dei cespiti patrimoniali e nella disciplina dettata dal Codice Civile, il criterio di base per la valutazione e l'iscrizione dei cespiti patrimoniali è dato dal costo di acquisizione. Nel nuovo quadro concettuale delineato dagli IFRS, il costo storico, parametro di partenza che risponde a esigenze di certezza, a ragione della sua agevole individualità, viene sostituito da quello di fair value, volto a favorire una lettura dinamica e non statica dell'andamento delle imprese: "Les coûts historiques correspondent aux prix réels d'achat. La juste valeur se réfère à une évaluation de la valeur actuelle sur le marché d'aujourd'hui" (Zelazny et al. 2003). L'applicazione del criterio del fair value implica pertanto la rilevazione di risultati non ancora effettivi in quanto attesi e sancisce la prevalenza del principio della competenza economica su quello della prudenza, principio

del giorno di chiusura del bilancio.

¹⁰ Vale a dire "ufficiali". Ad esempio, per i titoli quotati il *fair value* equivale al prezzo di chiusura

¹¹ Per mercati attivi si intende mercati sui quali le quotazioni sono regolarmente e celermente disponibili.

¹² Come nel caso dei beni intangibili, quali i marchi, oppure degli immobili.

¹³ Lo IASB propone di fare riferimento ai prezzi più recenti. In ogni caso si tratta di una stima, di una valutazione soggetta a vincoli stringenti.

quest'ultimo previsto dal Codice Civile italiano e dalla tradizione contabile francese¹⁴.

Sono in molti in Italia e in Francia a esprimere dubbi sull'applicazione del concetto di *valore equo* e di *juste valeur*. Come sottolinea Colasse, "[l]e principal inconvénient de la juste valeur, lorsqu'elle est donnée par le marché (ce qui suppose qu'il existe), est sa très grande volatilité, laquelle peut entraîner une très grande instabilité des performances des entreprises mesurées en comptabilité" (2004: 37). La volatilità rappresenta dunque il nemico più temuto da parte delle imprese in ragione del suo impatto sull'informativa finanziaria rivolta agli investitori e di conseguenza sull'immagine aziendale.

Aggiungiamo infine come le imprese fortemente internazionalizzate si sono viste obbligate a redigere i documenti di sintesi annuali (i bilanci) conformemente sia ai nuovi principi IAS/IFRS che agli US GAAP di tradizione americana, tuttora in vigore, con notevoli variazioni dei dati relativi agli utili e, di conseguenza, inevitabili ripercussioni sull'immagine proiettata sulla comunità degli investitori. È il caso, ad esempio, dell'utile consolidato e del patrimonio netto di cinque delle aziende italiane a maggiore capitalizzazione, Fiat, Enel, Eni, Telecom Italia e Sanpaolo Imi i cui dati, come possiamo osservare dal

A FAIR VALUE, lo stesso titolo quotato, detenuto per scopi di negoziazione, valutato al valore corrente al 31 dicembre dell'esercizio X varrebbe invece euro 112; il maggior valore rispetto al costo di euro 12 costituisce un provento dell'esercizio X e andrebbe contabilizzato in un'apposita riserva del patrimonio netto "Riserva per valutazione al valore equo" non distribuibile fino a che il titolo non fosse stato venduto, in quanto il ricavo non si è realizzato. Inoltre, se emergesse una perdita a fine esercizio dalla valutazione a *fair value*, ad esempio un valore al 31 dicembre di 95, si dovrebbe iscrivere una perdita di 5 (100-95) nel Conto economico.

Riportiamo qui di seguito un esempio di come la nuova contabilizzazione al *fair value* rivoluzioni la rilevazione dei titoli detenuti per scopi di negoziazione. L'esempio è tratto dall'articolo di Riccardo Bauer (2004):

OGGI, un titolo quotato, detenuto per scopi di negoziazione, è valutato al costo di euro 100, il provento è rilevato in bilancio nell'esercizio successivo x + 1 al momento della vendita. se la vendita fosse a euro 108, il provento nell'esercizio x + 1 sarebbe di euro 8 registrato al momento della vendita.

raffronto che qui proponiamo (Figura 1), variano a seconda che siano stati utilizzati parametri europei o americani:




Figura 1: Il raffronto tra i parametri europei e americani (tratto da Vergnano 2007)

2.1. Da fair a equo/juste e ritorno a fair: le scelte traduttive del legislatore europeo ed italiano

Nella precedente sezione ci siamo concentrati sulla novità più controversa introdotta dai nuovi principi contabili internazionali, il *fair value*. Per la nostra discussione ci baseremo su un documento di fondamentale importanza emanato dall'OIC, Organismo Italiano di Contabilità, nel marzo 2006, denominato *OIC* 3 - *Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione (artt. 2427-bis e 2428, comma 2, n. 6-bis c.c.)*¹⁵. Tra i compiti principali dell'OIC, come si legge dal sito ufficiale, vi sono quelli di fornire supporto all'applicazione in Italia dei principi

¹⁵ Il testo integrale è disponibile per sola lettura nella sezione documenti dell'OIC: http://www.fondazioneoic.it/.

contabili internazionali e di promuovere la cultura contabile. Grazie al documento OIC 3 ricostruiremo il percorso che ha portato il legislatore europeo a tradurre fair value con valore equo e juste valeur all'atto del recepimento della Direttiva. Successivamente analizzeremo la scelta pragmatica operata dal legislatore italiano che ha deciso di far seguire la traduzione italiana con il prestito integrale fair value, per poi limitarsi a mantenere il prestito.

Come si legge nell'introduzione di OIC 3, la Direttiva 2001/65/CE è detta anche "Direttiva del 'fair value'" (o valore equo secondo la traduzione utilizzata dal legislatore italiano nel testo italiano)¹⁶, in francese 'Directive Juste Valeur' come riportato nei regolamento del Conseil national de la Comptabilité. Nella traduzione ufficiale italiana, il termine *fair value* è sempre tradotto con *valore equo* (in tondo nel testo della Direttiva). Nella versione francese il legislatore ha optato per *juste valeur* (in tondo nella Direttiva). In nessuna delle versioni c'è un riferimento esplicito al sintagma originale *fair value*. La prima occorrenza del termine *valore equo* nella Direttiva è in riferimento al "modello di contabilizzazione al valore equo", in francese "méthode de comptabilisation à la juste valeur".

Contrariamente a quanto avvenuto nella traduzione ufficiale della Direttiva, "nel processo di recepimento di tali norme nel Codice Civile si è preferito mantenere il termine inglese a testimonianza di una difficoltà a individuare una univoca definizione". Il Decreto legislativo 30 dicembre 2003 n° 394 che recepisce la Direttiva contiene un'unica occorrenza del sintagma *valore equo* seguito da *fair value* virgolettato. Successivamente viene proposto unicamente *fair value*, in corsivo. L'adozione in Italia ha origine dal disposto normativo comunitario 1606/2002. A seguito di tale regolamento, il Parlamento italiano ha delegato il Governo con l'articolo 25 della Legge 3006/2003 ad emanare entro un anno le disposizioni legislative in merito all'applicazione degli IAS/IFRS. Dopo l'esercizio della delega, il 26 novembre 2003, da parte del Governo, il Decreto legislativo n. 38 "Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento

¹⁶ Tutte le citazioni relative alle scelte del legislatore europeo e italiano sono tratte da OIC 3.

(CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali" è stato approvato il 28 febbraio 2005. In tale Decreto, il termine *valore equo* (in tondo nel testo) precede nella prima occorrenza *fair value* (posto tra parentesi, in corsivo). Successivamente il testo riporta unicamente il prestito integrale in corsivo.

Particolare rilievo assume un'osservazione in merito alla scelta del legislatore italiano:

il termine fair value è sicuramente foriero di interpretazioni diverse e, forse, discordanti tra loro, le cui implicazioni non si limitano al piano etimologico e meramente teorico, ma sfociano in tematiche applicative sino a investire la sfera operativa degli operatori interessati. (OIC 3: 11)

Il documento redatto dall'Organismo italiano di contabilità sottolinea come anche "il riferimento al concetto di correttezza così come a quello di adeguatezza si prestino a rilevanti controindicazioni" in quanto sussiste il rischio che il *fair value* possa essere inteso "come un criterio univoco di misurazione dei valori di bilancio in grado di condurre con 'precisione' a valutazione 'puntuali' e incontrovertibili" (*ibid.*: 7). Dato che anche il concetto di adeguatezza o congruità possono prestare il fianco a critiche, l'unica fonte di interpretazione attendibile è rappresentata dai principi contabili internazionali dello IASB (*ibid.*).

OIC 3 propone altresì una possibile traduzione di *fair value*, in alternativa a *valore equo*. Il riferimento in questo caso è al concetto di 'valore corrente di scambio':

questo sarà rappresentato dai prezzi di mercato laddove disponibili ovvero da 'ragionevoli approssimazioni' di tali prezzi, come pure previsto dalla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2427-bis, determinate mediante l'utilizzo di tecniche e modelli valutativi di generale accettazione. (OIC 3: 12)

La riflessione termina con il riconoscimento dalla difficoltà di "pervenire a una corretta e condivisa traduzione del termine originale anglosassone – viste anche le sue rilevanti implicazioni tecnico-valutative oltre che contabili". E sarebbero proprio tali difficoltà ad avere spinto

il nostro legislatore ad adottare, anche in questo caso, la soluzione adottata per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Europea del testo dei principi contabili internazionali dello IASB di cui al regolamento dell'Unione 1606/2002/CE, mantenendo il termine inglese. Tale soluzione, peraltro raccomandata dall'OIC, può essere accettata considerato che ormai diversi termini tecnici stranieri sono stati importati nel nostro ordinamento. (*ibid*.)

Passiamo ora alla disamina dei seguenti documenti ufficiali:

Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil

Decreto Legislativo n. 394 del 30 dicembre 2003 "Attuazione della direttiva 2001/65/CE che modifica le direttive CEE 78/660, 83/349 e 86/635, per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie"che recepisce la Direttiva

Decreto legislativo n. 38 "Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002, del 28 febbraio 2005, in materia di principi contabili internazionali", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 21 marzo 2005

Règlement (CE) n°1725/2003

Regolamento (CE) N. 707/2004

Regolamento (CE) N. 1751/2005 della Commissione, del 25 ottobre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

Regolamento (CE) N. 108/2006

Come abbiamo già scritto in precedenza, nel Decreto legislativo n. 38 "Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002, del 28 febbraio 2005, in materia di principi contabili internazionali", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 21 marzo 2005, *valore equo* (in tondo nel testo) è sempre seguito da *fair value*, posto fra parentesi e in corsivo.

Lo spoglio dei Regolamenti omologativi, come dimostrano gli esempi che qui di seguito riportiamo, rivela una gerarchia addirittura capovolta: il prestito *fair value* seguito dalla traduzione italiana *valore equo* posta tra parentesi. È il caso del Regolamento (CE) N. 1751/2005 della Commissione, del 25 ottobre 2005, che modifica il regolamento (CE) N. 1725/2003 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda lo IFRS 1, lo IAS 39 e il SIC 12 dove nella prima accezione il documento riporta la sequenza *valore equo* (*fair value*) – in tondo l'equivalente italiano, in corsivo il prestito – e successivamente la capovolge in *fair value* (*valore equo*), entrambi in tondo. Nel Regolamento (CE) N. 707/2004 della Commissione, del 6 aprile

2004, che modifica il regolamento CE N. 1725/2003 della Commissione, *valore equo* posto tra parentesi è invece sempre posposto a *fair value* (entrambi in tondo nel testo). Lo stesso dicasi per il Regolamento (CE) N. 2006 della Commissione dell'11 gennaio 2006, l'esatto opposto di quanto contenuto nel Decreto legislativo n° 38, dove, come abbiamo visto, *valore equo* è sempre anteposto a *fair value*, il quale è sempre posto tra parentesi e in corsivo.

Infine, in relazione alla versione francese della Direttiva 2001/65/CE e del Regolamento (CE) n°1725/2003, il termine *juste valeur* non viene mai segnalato come traducente di *fair value*. Lo stesso dicasi per i Regolamenti e i pareri del Conseil national de la comptabilité (CNC) dove il sintagma *juste valeur* compare virgolettato nel titolo del Regolamento e successivamente riproposto senza virgolette nel testo.

Ritorneremo sull'aspetto dell'anteposizione/posposizione di *fair value* alla resa traduttiva italiana, non privo di ripercussioni sulla corretta comprensione del concetto di *fair value*, nella prossima sezione dedicata alle implicazioni traduttivo-terminologiche connesse alla scelta di traducenti axiologici quali *equo* e *juste*.

2.2. Fair, equo, juste: axiologia e implicazioni traduttivo-terminologiche

La presente sezione è dedicata all'analisi *ex-post* dell'impatto e dell'efficacia delle scelte traduttive già disponibili operate in relazione all'aggettivo axiologico¹⁷ fair, equo e juste.

¹⁷ Per la definizione di termini axiologici abbiamo adottato la proposta di Di Lucia, in base alla quale "sono termini axiologici gli *axionimi*, ossia quei termini che *denominano* valori e che possono fungere da nomi di predicati nominali nell'enunciazione di giudizi di valore. Esempi di termine axiologico [tra cui appunto *fair*] sono i termini 'buono', 'bello', corretto', 'giusto' e le corrispondenti forme sostantivate 'bontà', 'bellezza', 'correttezza', 'giustizia'". Di Lucia definisce *fair* termine axiologico nel senso sopra indicato (Di Lucia s.d.: 3).

Inizieremo da due esempi che ci aiutano a cogliere l'ampiezza delle problematiche sottese alla traduzione dell'aggettivo *fair*. l'analisi delle rese traduttive intra e interlinguistiche dell'aggettivo *fair* contenuto nella *Carta dei diritti fondamentali di Nizza* proposta da Di Lucia (s.d.) e la disamina di un contesto particolare di *fair* quale "fair and regular trial" in relazione alle problematiche della traduzione multilingue, ad opera di Tosi e Visconti (2004). Successivamente analizzeremo la resa "pedissequa" in italiano e in francese di *fair* e come quest'ultima possa avere costituito un ostacolo forte alla pacifica transizione ai nuovi principi contabili e rappresenti tutt'ora un fattore di criticità nell'applicazione della normativa.

Nella sua analisi degli articoli della Carta dei diritti fondamentali di Nizza, Di Lucia ha riportato le diverse rese traduttive in lingua italiana, francese, spagnola e tedesca dei termini *fair* e *fairly*. Nel presente lavoro ci concentreremo unicamente sugli equivalenti traduttivi in lingua italiana e francese di *fair*. Seguendo lo schema dell'autore, *fair* è reso in italiano con quattro diversi termini *axiologici*:

- giusto
- imparziale
- leale
- equo

Altrettanto accade in lingua francese, dove lo stesso aggettivo riceve tre diversi equivalenti traduttivi:

- juste
- impartial
- équitable

la cui varietà, a detta dell'autore, documenterebbe "l'aporia di un linguaggio axiologico comune agli stati dell'Unione europea" (Di Lucia s.d.: 7). Di Lucia aggiunge inoltre come il concetto di *fairness* sia "difficilmente traducibile" (*ibid.*: 5), per poi aggiungere, citando il giurista americano George Fletcher, come *fair* sia "essenzialmente intraducibile" e quindi non traducibile né con gli equivalenti di *justice*, *equity*, *impartiality* né con quelli *loyalty* (*ibid.*: 7). Di Lucia sottolinea

infine la "rilevanza di un'analisi semantica di *fair*" e come questa sia accresciuta "dalla ricorrenza di '*fair*' in altri testi-chiave del diritto internazionale e del diritto comunitario" (*ibid*.: 8).

Nel loro importante articolo *L'"europeizzazione" della lingua italiana*, Tosi e Visconti hanno ampiamente sottolineato le problematiche sottese alla traduzione multilingue, evidenziando quella che da parte dei traduttori che lavorano nelle istituzioni europee viene definita come "una visione troppo meccanicistica della traduzione" (2004: 155). Con tale definizione essi alludono a

1) un'eccessiva attenzione per gli aspetti simbolici del multilinguismo (tradurre tutto di tutto), 2) un sistema di trasposizione letterale delle unità minime della frase, e 3) una preoccupazione prevalente per tutte le corrispondenze visive tra l'originale e le altre versioni, cioè per la superficie più che per i contenuti del testo. (*ibid.*)

Tale visione eccessivamente meccanicistica, in nome di quel multilinguismo simbolico che sembra essere "una preoccupazione diffusa tra tutti i politici europei mentre l'attenzione per la distanza delle lingue e i fenomeni culturali in genere lo [è] molto meno" (*ibid.*: 156), condurrebbe a "isolare unità minime da sostituire con altre unità nell'altra lingua" (*ibid.*). Le conseguenze facilmente immaginabili di un siffatto processo, in cui prevale l'attenzione per la punteggiatura e per la corrispondenza visiva¹⁸, vengono imputate prevalentemente alla insufficiente iniziativa lasciata ai traduttori al fine di garantire l'equivalenza testuale (*ibid.*: 158).

A riprova delle gravi conseguenze linguistiche derivanti dalla traduzione multilingue, in particolare nei casi in cui siamo di fronte a sistemi giuridici diversi quali quelli di diritto civilistico e di common law, i due autori adducono l'esempio di fair and regular trial tratto dallo Statute of the new International Criminal Court, redatto in sei lingue ufficiali, tra le quali non compare l'italiano. La

¹⁸ Per un'ulteriore trattazione della strategia traduttiva improntata alla resa puntuale in ambito giuridico, segnatamente di testi relativi ai regolamenti arbitrali delle istituzioni che praticano l'arbitrato commerciale internazionale, si veda Garzone (2008).

traduzione francese della dicitura recita *procès juste et équitable*. Ora, secondo gli autori

[f]airness e justice (justice, giustizia) sono concetti che appartengono a due ambiti radicalmente diversi. La fairness si riferisce alla procedura del processo, alla garanzia per entrambe le parti di avere gli stessi mezzi, gli stessi strumenti di difesa, mentre la justice si riferisce alla sostanza della legge: un processo può essere "fair" e avere ciò nonostante un risultato "ingiusto", perché i giudici e le giurie – siamo nel sistema di common law – possono sbagliare. Non è quindi adeguato, o almeno oscura una distinzione fondamentale, equiparare fair [...] al francese juste (o all'italiano giusto). (ibid.: 159)

Va comunque aggiunto che il caso del fair trial presenta una difficoltà ancora maggiore rispetto a quello del fair value, in quanto il suo significato non è affidato a una definizione vincolante, di tipo convenzionale o tecnico, ma dipende unicamente dalla condivisione di una consuetudine procedurale nell'ambito del sistema di common law.

Dopo avere colto la misura della posta in gioco con i due esempi sopra citati, concentriamoci ora sul termine *fair value*, che definiamo "system-bound" nel senso indicato da Šarčević:

System-bound terms [are terms] with no comparable counterparts in other legal systems or families. This is because the actual objects, relationship, action, or procedure does not exist in other legal systems. System-bound terms [...] designate concepts and institutions peculiar to the legal reality of a specific system or related systems. System-bound terms are frequently regarded as untranslatable. (Šarčević 1997: 233)

Diciamo subito che concordiamo pienamente con l'analisi proposta da Tosi e Visconti (2004) e che riteniamo che la scelta di equo e juste possa rientrare nella casistica da essi descritta. Come infatti avremo modo di osservare più avanti, tale scelta non è esente da danni nella cultura ricevente in quanto portatrice di culturalità, ovvero in grado di indurre nei destinatari relazioni semantiche diverse da quelle sottese alla scelta di fair value. In particolare analizzeremo il campo semantico dei due equivalenti traduttivi proposti nella traduzione italiana della Direttiva 2001/65/CE e successivamente valuteremo la scelta del legislatore italiano all'atto del recepimento della normativa il quale,

dopo avere utilizzato nella prima occorrenza *valore equo* seguito da *fair value*, ha scelto di avvalersi unicamente del prestito integrale.

Come sottolineano correttamente Bini e Guatri (2004), con *fair value* si intende un *valore convenzionale* per il quale essi avanzano una proposte traduttiva *ad hoc*:

[t]utti ormai sanno che la rivoluzione degli las si chiama fair value, ma ancora pochi sanno cosa questo termine esprima. Prova ne sia che la traduzione più giusta è "valore equo", un termine che nulla ha a che fare con una quantità convenzionale quale è appunto il fair value degli las. La traduzione più corretta di fair value, come è usata dallo Standard setter internazionale, è 'valore corrente convenzionale'. In effetti la grande rivoluzione degli las consiste nel riesprimere il bilancio a valori correnti anziché a costi storici. Ma è bene sapere che tali valori sono in buona misura convenzionali. Per questa ragione non è possibile capire la portata di tale rivoluzione senza comprendere a quale convenzione gli las facciano riferimento. (ibid.: 2004)

Sono però gli stessi Bini e Guatri a mettere in guardia da un facile approccio al problema. Di fatto, come avevamo già schematicamente riferito nella sezione 1, esisterebbero due tipologie distinte di *fair value*, che conviene mantenere tali. La prima si applica ai titoli quotati sufficientemente liquidi, ovvero che possono essere venduti o acquistati con relativa facilità, e corrisponde alla quotazione del giorno di chiusura del bilancio. "È una misura convenzionale (il prezzo dell'ultimo giorno) che nulla ha a che vedere con il valore equo dell'asset, specie quando riferito a titoli azionari la cui volatilità di prezzo è molto elevata" (*ibid.*).

La seconda, applicabile a tutte le attività non quotate come possono essere immobili, partecipazioni e intangibili, "rappresenta un valore stimato (un valore economico fondamentale o il possibile prezzo di vendita al netto dei costi di realizzo)" (*ibid.*). Come sottolineano correttamente gli autori, si tratta in questo caso di un *fair value* "frutto di un processo di stima e soffre quindi dei limiti propri delle valutazioni soggettive" (*ibid.*) anche se sono gli stessi IAS a chiarire che se un cespite gode di ampio mercato, è preferibile fare riferimento agli ultimi prezzi segnati da tali attività, mentre negli altri casi (come ad esempio in quello di partecipazioni)

vanno condotte stime di natura fondamentale (scontando i flussi di risultato attesi di piano), rispettando tuttavia ben precisi vincoli che, per talune poste quali intangibili e partecipazioni, sono particolarmente stringenti (limiti di orizzonte temporale, di scelta del tasso di sconto, di saggio di crescita da utilizzare nella stima del terminal value). (*ibid.*)

Come illustrano la definizione stessa di *fair value* e l'interpretazione che ne danno Bini e Guatri, la dimensione di *fair* è *operativa*, calata in una dimensione applicativa concreta, seppur complessa e caratterizzata da diversi fattori di criticità. Quanto alla dimensione linguistica del termine, *fair* modifica il sostantivo *value* e lo definisce, determinando nel nostro caso una *collocazione con significato specialistico non scomponibile*.

Procediamo ora con l'analisi semantica degli equivalenti traduttivi di *fair value* proposti dal legislatore comunitario nella versione italiana e francese della Direttiva, rispettivamente *valore equo* e *juste valeur*, avvalendoci di strumenti quali il *Grande Dizionario della Lingua Italiana* di Salvatore Battaglia, *Le Grand Robert de la langue française*, il *Dictionnaire historique de la langue française* di Alain Rey. In particolare, approfondiremo i motivi dell'inadeguatezza e dell'incommensurabilità delle proposte traduttive *equo* e *juste*. Si tratta in entrambi i casi di termini axiologici, e quindi vincolati a valutazioni non oggettive, "molto mobili nel tempo", "equivoci" e "caratterizzati da variabilità semantica" (Dappiano 1996: 109), ai quali "va assegnata una famiglia di significati e non un significato univoco" (*ibid.*).

Equo

Salvatore Battaglia nel *Grande Dizionario della Lingua Italiana* (1972: 223-224) individua cinque accezioni dell'aggettivo *equo*:

- 1) Conforme a equità
- 2) Imparziale, giusto
- 3) Adeguato, soddisfacente, sufficiente
- 4) Equilibrato (uno stato d'animo)
- 5) Figur. Sereno, quieto

Juste

Le Grand Robert de la langue française (Robert 1989: 865-867) elenca a sua volta sei accezioni di juste che qui di seguito riportiamo:

- 1) Come "épithète", postposto al nome cui fa riferimento:
 - a) nel senso di "qui agit conformément à la justice": équitable
 - b) nel senso di "sans parti pris": honnête, loyal
 - c) riferito a un magistrato : impartial, intègre
- 2) Come "épithète", anteposto o posposto al nome cui fa riferimento, nel senso di "qui est conforme à la justice, au droit, à l'équité":
 - a) équitable, correct, honnête, loyal
- 3) Come "épithète", anteposto, nel senso di "fondé, légitime" (come in "juste grief ")
- 4) Come "épithète", anteposto o posposto al nome cui si riferisce; nel senso di "qui a de la justesse, qui convient bien, est bien tel qu'il doit l'être":
 - a) adéquat, approprié, convenable, exact (come in "garder la juste mesure")
 - b) réel, véritable, vrai (come in "jauger un écrivain à sa juste valeur")
 - c) exact (compte juste)
 - d) même, précis ("à la seconde juste")
 - e) propre ("mot juste")
 - f) rigoureux, stricte ("au sens le plus juste du terme")
- 5) Come "épithète", nella maggior parte dei casi posposto, nel senso di "qui est conforme à la vérité, à la raison, au bon sens":
 - a) authentique, exact, logique, raisonnable, rationnel, vrai ("dire des choses très justes")
 - b) correct ("rien de plus juste")
 - c) heureux ("image juste")
 - d) pertinent ("de justes raisons")
- 6) Nel senso di "qui apprécie bien, avec exactitude" come in "avoir le coup d'oeil juste". Infine può anche indicare "une idée d'insuffisance" come nel caso di "un repas trop juste" oppure riferito a un vestito "trop juste" sta a indicare che lo stesso è "trop serré".

Nelle accezioni che ci interessano da vicino in cui *juste* è anteposto al sostantivo, come avviene per *juste valeur*, esso ricopre l'area semantica di "fondé, légitime" (3), di "adéquat, approprié, convenable, exact" oltre che di "réel, véritable, vrai" (4) e di "pertinent" (5). Secondo Rey, il senso morale di "fondé, justifié" risalirebbe al XIII secolo, in particolare nell'espressione "à juste titre", mentre solo successivamente *juste* esprimerebbe l'idea di "exactitude" e il senso figurato di "conforme à la raison", à la vérité" (Rey 1998: 1939). Quanto alla posizione posposta di *equo* e anteposta di *juste* nelle due diverse rese traduttive, ci limitiamo ad affermare che in entrambi i casi si tratta della posizione meno marcata¹⁹.

Ora, il vero problema è la ricezione dei due equivalenti traduttivi, valore equo e juste valeur, nei rispettivi contesti nazionali, alla luce della dimensione concettuale di fair value. Riteniamo che ad aggravare la confusione e le difficoltà di implementazione derivanti dalla disparità di référentiel su cui ci siamo soffermati nella prima parte del presente lavoro, sia proprio l'utilizzo di due equivalenti traduttivi axiologici, equo e juste, che oltre ad essere portatori di un'area semantica ampia e variegata, evocano un sistema di valori di tipo "qualitativo" che agisce sullo sfondo di una tradizione contabile franco-italiana consolidata e fondata sul principio del costo storico. A tali equivalenti, utilizzati nel testo della Direttiva senza alcun riferimento a fair value, il legislatore comunitario ha affidato il compito di prefigurare il nuovo sistema di valori contabile implicato da fair, ma risulta evidente che tale aggettivo può essere inteso solo ed esclusivamente in base alla definizione raccomandata dagli IAS/IFRS.

La scelta non risulta pertanto semanticamente motivata e trasparente in quanto il concetto di *fair* non condivide la semantica di *equità*, *imparzialità*, *giustezza*, *adeguatezza* o *sufficienza* o di *honnêteté*, *loyauté*, *impartialité*, *légitimité*,

¹⁹ In aggiunta va detto che l'anteposizione di *juste* si giustifica altresì per ragioni prosodiche, per il fatto che ad occupare tale posizione in francese sono spesso aggettivi monosillabici e di uso molto corrente.

convenabilité, pertinence o di conforme à la justice²⁰. In aggiunta, l'utilizzo di concetti qualificatori quali valore equo e juste valeur nella traduzione della Direttiva senza il corredo del sintagma fair value in posizione postposta, oltre ad innescare problemi di incommensurabilità e di dissintonia semantica, costringe l'esperto contabile a ragionare costantemente secondo la formula:

equo (juste) sta a fair come fair sta a C

dove

equo è l'equivalente traduttivo proposto dal legislatore comunitario nella versione italiana della Direttiva CE;

juste è l'equivalente traduttivo proposto dal legislatore comunitario nella versione francese della Direttiva CE;

fair è un valore convenzionale come previsto dal nuovo sistema di valori degli IAS/IFRS.

C è la costante ovvero il *fair value*, il quale corrisponde al "corrispettivo al quale un'attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili" e la cui contabilizzazione è ai valori di mercato [vs. storici] dove per valori di mercato si intende una quantità convenzionale²¹.

_

A proposito di "justice" ci sembra interessante riportare l'espressione "en bonne justice" che secondo il *Dictionnaire des expressions juridiques* (Roland e Boyer 1991) sta per "selon ce que commande la morale" in opposizione a "en droit strict". La locuzione "marque la distance qui peut séparer le droit de la justice, ce qui est conforme à la norme ne coïncidant pas nécéssairement avec l'idée du juste" (*ibid.*: 150). Ci sembra importante rilevare anche una seconda espressione, "en equité", che ci aiuta a cogliere la dimensione del termine "justice": sempre secondo il precitato dizionario, "juger en equité" sta per "selon le juste et le bon" che implica "abandonner la rigueur des textes pour donner à la cause une solution issue de l'intuition du juge et inspirée par un idéal de justice, quitte à la vêtir d'une forme juridique" (*ibid.*: 160).

²¹ Aggiungiamo un esempio tratto da Giussani (2003) in cui l'autore dopo avere fatto diretto riferimento alla Direttiva sul fair *value*, cita la traduzione italiana per poi proporre una traduzione

Ci sembra alquanto improbabile che chi si occupa di contabilità segua costantemente la logica della formula sopra esposta che prevede il riferimento esplicito a un contenuto stipulato. Ora, ci domandiamo: cosa si intende, nel caso della collocazione fair value, per traduzione mot-à-mot, per trasposizione letterale, per corrispondenza visiva in nome del già citato multilinguismo simbolico quando essa si applica a termini aventi caratteristiche essenziali (nel senso indicato da Šarčević con "essentialia", ovvero "vital, necessary" (Šarčević 1997: 237) che richiedono un consenso di base implicito per poterne decretare l'equivalenza? A maggior ragione, aggiungiamo, se per la collocazione fair value, persino la banca dati terminologica IATE (InterActive Terminology for Europe)²² propone una pluralità di opzioni con affidabilità 3 (affidabile) e 2 (affidabilità minima): accanto a (contabilizzazione al) valore eguo (Dominio: Organizzazione aziendale, Contabilità, affidabile) e equo valore (Dominio: Finanze, affidabile), troviamo infatti valore normale (affidabilità minima ma in riferimento all'International Accounting Standards Committee), giusto valore (Dominio: Vita economica, affidabilità minima) e valore equo (Dominio: Vita economica, affidabilità minima). L'incongruenza terminologica viene quindi riscontrata non solo a livello interlinguistico ma anche nell'uso specifico della lingua italiana. La questione appare quindi ancora più delicata visto che i nuovi principi contabili internazionali, come più volte rimarcato, sono privi di riferimenti agli ambiti contabili nazionali dei singoli paesi.

Ora, se da un lato è già stato ampiamente evidenziato in letteratura come la resa traduttiva multilingue di concetti ancorati a livello nazionale, come testimonia il caso di *regular and fair trial*, finisca per oscurare distinzioni giuridiche fondamentali e risultare fuorviante in fase di ricezione, l'esempio di *fair value* dimostra come ciò possa accadere anche nella traduzione multilingue di testi internazionali redatti da organismi indipendenti e aventi un quadro

_

che si collega direttamente alla definizione dello Standard Setter: "[...] la Commissione Europea ha recentemente adottato la direttiva sul *fair value* (termine tradotto in Italia con 'valore equo') che consente valutazioni a valore corrente (o di mercato, cioè *fair*) in deroga al presupposto del costo storico" (2003: 544).

²² La banca dati terminologica IATE è consultabile al seguente indirizzo: http://iate.europa.eu.

internazionale di riferimento ben definito. Forse, nel nostro caso, conviene sfumare l'asserzione di Tosi e Visconti in base alla quale "il termine esiste ma è il concetto a richiedere di essere esaminato con più cura nella traduzione" (2004: 160). Il riferimento è all'aggettivo reasonable, la cui traduzione non porrebbe problemi, ad esempio, verso il francese, data l'esistenza di una tradizione filosofica basata sul concetto di ragione (raison) mentre il vero problema sarebbe legato all'assoluta estraneità del concetto di ragionevolezza dal diritto romano. Ora, se da un lato concordiamo sulla necessità di un maggiore approfondimento del concetto sottostante, riteniamo dall'altro, in relazione al nostro caso precipuo, che non sia legittimo postulare l'esistenza del termine quando non vi è consenso sul concetto veicolato. Forse l'asserzione "traduciamo la parola ma parliamo di due realtà diverse" (ibid.) come nel caso di reasonable, potrebbe, in riferimento a fair value, essere ulteriormente problematizzata: se la parola è inseparabile dalla presunzione di un significato condiviso, che cosa significa tradurre la parola se le due realtà sono diverse?

3. Compensare l'incongruenza terminologica: risemantizzazione, traduzione parafrastica e prestito integrale a confronto

In questa sezione conclusiva raffronteremo le tre opzioni traduttive che si sono imposte alla nostra attenzione sulla base della loro adeguatezza e rispondenza: la risemantizzazione di un termine preesistente, come nel caso di *valore equo*; la traduzione parafrastica; il prestito o calco integrale. Andiamo per ordine.

La soluzione consistente nella *risemantizzazione* di un termine preesistente quale *equo* o *juste*, attribuendo agli stessi aggettivi un significato appositamente definito, non si è rivelata efficace. Ciò a causa degli equivoci derivanti dalla inevitabile polisemia e ambiguità connesse a questa scelta. Non ci soffermeremo più di tanto, avendolo già fatto nei precedenti capitoli, sulle dissintonie semantiche e sull'incongruenza terminologica innescata da tale procedura. Aggiungiamo soltanto che uno degli aspetti di cui il traduttore deve essere pienamente consapevole è dato dagli effetti legali connessi a una particolare scelta di equivalente funzionale, ovvero i problemi legati alla

ricezione di un termine in un determinato sistema giuridico-culturale (Šarčević 1997: 246).

Per quanto concerne invece la *traduzione parafrastica*, vale a dire la combinazione di più lessemi in funzione esplicativa a corredo del prestito integrale *fair value* in italiano e di *juste valeur* in francese, frequente negli articoli di approfondimento sui nuovi principi contabili, riportiamo qui di seguito alcune rese traduttive occasionali che danno la misura dell'ampiezza del dibattito sul significato da attribuire a *fair value* e della sensibilità a problematiche di tipo linguistico-concettuale da parte di studiosi ed operatori in ambito contabile.

Per Roscini Vitali (2005), il *fair value* costituisce "un «valore corrente di scambio» rappresentato dai prezzi di mercato laddove disponibili, ovvero da «ragionevoli approssimazioni» di tali prezzi, determinate con l'utilizzo di tecniche e modelli valutativi generalmente accettati". Al contrario, secondo Bauer, quello di *fair value* sarebbe un concetto sostanzialmente "intraducibile in italiano e da ora [dalla data di recepimento della Direttiva 2001765/CE] sempre accompagnato dal termine 'valore equo'" (Bauer 2004: 17), mentre nel volume *Gli IAS/IFRS in bilancio* lo stesso autore propone "valore equo o corrente" (Bauer 2007: 11).

Lo stesso OIC 3 ci offre altri due esempi di traduzione parafrastica trasparente quali *valore realizzabile* (OIC 3: 23) e *valore corrente di scambio* (OIC 3: 12). Ricordiamo infine la proposta di Bini e Guatri, *valore corrente convenzionale*, di cui abbiamo già ampiamente discusso nel paragrafo 2.2.

Per quanto concerne la lingua francese, la scelta sembra meno vasta: accanto alla resa ufficiale *juste valeur* nel documento della Direttiva, troviamo *valeur instantanée* suggerita da Lacour (2003), a cui rispondono, per citarne alcuni, Chassany (2001), Pinson (2003) con *valeur de marché*.

Come si può evincere dagli esempi addotti, la traduzione parafrastica svolge un efficace ruolo di compensazione a fronte della evidente e ampiamente dimostrata incongruenza terminologica tra *fair value* e *valore equo*. Si tratta di

una soluzione adeguata e trasparente che a detta di Šarčević, rappresenta "probably the most effective method of compensation for terminological incongruency" in quanto consente di chiarire "the intended meaning in neutral language that can be understood by lawyers worldwide. This method is particularly effective in the parallel texts of multilateral instruments of international law" (Šarčević 1997: 252).

Analizziamo ora la scelta del legislatore italiano di postporre all'equivalente traduttivo selezionato nella fase di traduzione multilingue della Direttiva il prestito integrale – *valore equo (fair value)* – e di mantenere solo il prestito integrale nel prosieguo del testo. Si tratta di una scelta acuta, qualificata come "pragmatica" dall'Organismo italiano di contabilità, che denota una forte sensibilità linguistica a fronte della scelta di "tradurre" mot-à-mot *fair value*, in nome di una traduzione meramente visiva, con *valore equo*. Tale opzione risulta inoltre essere fortemente invocata dai giuristi:

[i]n cases where a technical term of a given legal system is to be applied in all the parallel texts of a single instrument, the translator(s) may decide to use the foreign term as a borrowing in the other text(s). Borrowings are usually set off by inverted commas or printed in italics. Sometimes the functional equivalent is retained but is followed by the borrowing in parenthesis, thus making it clear that the term derives its meaning from the foreign legal system. [...] Whereas linguists believe that borrowings should be used only as a last resort [...], lawyers strongly favor their use. (Šarčević 1997: 256-257)

Un'ultima osservazione merita la posizione postposta di *valore equo* rispetto a *fair value* come riportato nei Regolamenti omologativi. Tale scelta risulta fortemente equivoca e inadeguata in quanto suggerisce che il concetto internazionale equivalga pienamente alla locuzione italiana.

In sintesi, le opzioni meno ambigue risultano essere sia quella della *traduzione* parafrastica in funzione esplicativa, che ha il pregio di essere trasparente e di svolgere a pieno il compito di compensare l'incongruenza terminologica tra due sistemi diversi, sia quella del prestito integrale, posposto all'equivalente funzionale selezionato oppure utilizzato da solo e segnalato in corsivo. Il

riferimento al sistema di regole degli IAS/IFRS risulta in questo caso chiaro e non foriero di dissintonie semantiche.

In conclusione, il lessico di una lingua funziona come un sistema di presupposti: la condivisione di una parola giustifica il presupposto di un significato condiviso, sul quale poter fare affidamento. A partire da questa premessa, la traduzione crea l'aspettativa, e forse l'illusione, che un concetto condiviso sia a sua volta accessibile nella lingua di arrivo a partire dall'espressione stessa. Per questo, crediamo, potrebbe alimentare il sedimentarsi di equivoci e incomprensioni. Il prestito integrale, per parte sua, crea l'aspettativa opposta: se importiamo una parola da un'altra lingua, è perché abbiamo a che fare con un concetto per il quale la nostra lingua non ha un'espressione condivisa, e quindi un concetto che non possiamo presupporre come condiviso, ma che ci poniamo il problema di portare alla condivisione. Di conseguenza, l'opzione mette in guardia il destinatario sull'esistenza di un problema concettuale. Sullo sfondo di una simile aspettativa, la presenza contestuale di parafrasi esplicative, che sono definizioni *in itinere*, acquista la funzione di rispondere alla domanda definitoria che il prestito integrale inevitabilmente pone.

4. Conclusioni

I nuovi principi contabili gettano nuova luce sulle problematiche terminologicotraduttive e sulle competenze transculturali del traduttore in ambito contabile, ponendo sotto i riflettori quello che costituisce il problema per eccellenza: la variazione del quadro concettuale di riferimento o dei *référentiels*.

È indubbio che l'adozione del linguaggio contabile degli IAS costituisce

un cambiamento di concetti, impostazione e schemi logici profondamente radicati nella cultura contabile delle aziende. [...] Le aziende che sapranno appropriarsi della conoscenza, in questo caso legata all'utilizzazione degli IAS/IFRS, potranno più consapevolmente operare nel contesto internazionale la propria identità e la propria attività, valorizzando ulteriormente una delle più rilevanti variabili di successo: la capacità e la qualità del comunicare. (Di Pietra 2003: 4)

A fronte della pervasività della contabilità in tutto ciò che determina il rapporto di fiducia di un'impresa con i propri investitori – comunicati stampa, investor relations, trimestrali, semestrali e i vari documenti di sintesi – la traduzione contabile deve dare prova di alto senso di responsabilità. Alla traduzione, strumento di mediazione per eccellenza, è chiesto di fare la sua parte, affiancando gli estensori dei bilanci nella redazione di documenti di sintesi conformi alla nuova normativa ma guardandosi dall'indurre negli stessi pericolose e fuorvianti dissintonie semantiche.

Bibliografia

AA.VV. (2006) Principi contabili internazionali: testo completo e integrato dei principi contabili IAS/IFRS e interpretazioni SIC/IFRIC secondo i regolamenti (CE), Milano: Il Sole 24 ore.

Allat, G. (2001) "Fair-value accounting: Examining the consequences", *Balance Sheet* 9(4): 22-25.

Battaglia, S. (1972) *Grande dizionario della lingua italiana*, ristampa, Torino: Unione tipografico-editrice torinese.

Bauer, R. (2004) "Il bilancio fa spazio al fair value", *Amministrazione & finanza* 19(2): 17-20.

---- (2007) Gli IAS/IFRS in bilancio, Milanofiori, Assago: IPSOA.

Bini, M. e L. Guatri (2004) "Una 'convenzione' chiamata fair value", *Il Sole 24 ore* [3 dicembre].

Chassany, A-S. (2001) "La 'juste valeur' bouscule les assureurs", *La Tribune* [23 ottobre].

Colasse, B. (2004) "Harmonisation comptable internationale. De la résistible ascension de l'IASC/IASB", *Gérer et comprendre* 75: 30-41.

Dabbene, F e F. Roscini Vitali (2006) "Lenta accoglienza ai criteri dello IASB", *Il Sole 24 Ore* [1 aprile].

Dappiano, L. (1996) "La categoria del valore", in L. Albertazzi, L. Dappiano e R. Poli (a cura di) *Valori. Analisi e bibliografia commentata (1871-1970)*, Padova: Il Poligrafo, 81-111.

Di Lucia, P. (s.d.) "La Carta dei diritti fondamentali di Nizza. Linguaggio axiologico e linguaggio deontico", online: http://www.unipv.it/deontica/opere/pdl/nizza.pdf (ultima visita: 31 luglio 2008).

Di Pietra, R. (2003) "Apprendere il linguaggio contabile internazionale: IAS/IFRS e cambiamenti culturali nella prospettiva del 2005", *Quaderni senesi di economia aziendale e di ragioneria*, Serie interventi n° 89. Online: http://www.disas.unisi.it/quaderni/int_89.pdf (ultima visita: 31 luglio 2008).

Garzone, G. (2008) "Quali norme per la traduzione dei regolamenti arbitrali internazionali?", in F. Fusco e R. Londero (a cura di) *Incroci interlinguistici. Mondi della traduzione a confronto*, Milano: FrancoAngeli, 205-227.

Gillet, A. (2008) "Les normes IFRS/IAS", online: http://www.oboulo.com/comptabilite-1-categorie.html (ultima visita: 31 luglio 2008).

Giussani, R. (2003) "La compatibilità fra i principi contabili internazionali IAS/IFRS e quelli nazionali", *Rivista dei Dottori commercialisti* 3: 539-557.

Irion, B. (2004) "La convergence du droit comptable français vers les normes IAS/IFRS: propositions comptables et fiscales de la CCIP", online: http://www.etudes.ccip.fr/archrap/rap04/iri0412.htm (ultima visita: 31 luglio 2008).

Lacour, J.P. (2003) "Encore des obstacles dans l'adoption des normes comptables internationales", *La Tribune* [24 febbraio].

Morris, D.M. (2006) "International Convergence: Reality or Myth?", *Financial executive* 22(10): 14-15.

Pinson, G. (2003) "Les nouvelles normes comptables inquiètent", *La Tribune* [16 luglio].

Rey, A. (1998) Dictionnaire Historique de la langue française, Paris: Le Robert.

Robert, P. (1989) Le grand Robert de la langue française : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, 2^{ème} éd. entièrement revue et enrichie par Alain Rey, Paris : Le Robert.

Roland, H. e L. Boyer (1991) *Dictionnaires des expressions juridiques*, 2^{ème} édition, Lyon: Editions l'Hermès.

Roscini Vitali, F. (2005) "Nella nota integrativa i derivati al fair value", *Il Sole 24 Ore* [1 dicembre].

Sacco, R. (2004) "Language and law", in B. Pozzo (a cura di) *Ordinary Language and Legal Language*, Milano: Giuffré, 1-21.

Šarčević, S. (1997) New approaches to legal translation, The Hague: Kluwer Law International.

Tosi, A. e J. Visconti (2004) "L'"europeizzazione" della lingua italiana", *Lingua italiana d'oggi* 1: 151-173.

Vergnano, F. (2007) "Quando il bilancio diventa un rompicapo", *Il Sole 24 Ore* [29 aprile].

Visani, F. (2007) I principi contabili internazionali IAS/IFRS: saggio di traduzione dal francese in italiano del volume "Les normes comptables internationales IAS/OFRS" di C. Maillet-Baudrier e A. Le Manh. Nuova ipotesi di applicazione degli strumenti di traduzione assistita, tesi di laurea non pubblicata, Forlì: Università di Bologna, Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori.

Zelazny, G., M. Benyakhlef, P. Lemoigne. e T. Gueguen (2003) "Impact des normes comptables internationales sur la comptabilité française", online: http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article81 (ultima visita: 31 luglio 2008).